



LICEO STATALE
VERONICA GAMBARA
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO MADE IN ITALY (SERALE)
Via V. Gambara 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004
Cod. meccanografico BSPM020005 – C.F. 80049650171
Cod. IPA istsc_bspm020005 – Cod. Unico fatturazione UFNB18
E-mail bspm020005@istruzione.it – PEC bspm020005@pec.istruzione.it
www.liceogambara.edu.it



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

POLICY ANTIFUMO

Liceo Statale V. Gambara, Brescia

Presentato in Collegio Docenti in data 18.5.2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29.6.2026

Premessa

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale docente e non docente e di tutti gli utenti del nostro istituto, fumatori e non fumatori.

La ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, ma assumere una chiara peculiarità educativa per rispondere al più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di formazione a sani e corretti stili di vita.

Il fumo di tabacco è il principale rischio evitabile per la salute nell'UE, tra le cause maggiori di disabilità e di morte, la causa prevalente di cancro, malattie respiratorie e cardiovascolari.

Il tabagismo rappresenta un fenomeno in continua crescita tra i ragazzi e la lotta al tabagismo è ormai considerata una priorità per la salute pubblica.

La scuola è certamente il luogo ideale dove promuovere una cultura del benessere e mettere in atto efficaci strategie di contrasto e prevenzione dei comportamenti a rischio come il fumo di sigaretta.

Alla luce di tali considerazioni e tenendo sempre presente la finalità di garantire la civile convivenza attraverso la condivisione e applicazione di regole e azioni che diano avvio e sostegno anche e in particolar modo nella comunità scolastica all'imprescindibile processo di educazione alla legalità, è importante condividere e adottare una norma che abbia come finalità la tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori, riducendo l'esposizione al fumo, vietandolo categoricamente in tutti gli spazi, compresi quelli di pertinenza, anche all'aperto, e riducendo la presenza dei soggetti fumatori e/o sperimentatori.

ART 1- RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 32 della Costituzione italiana che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- Legge 11 novembre 1975, n.584 *“divieto di fumare in determinati locali pubblici”* e su mezzi di trasporto pubblico (corsie degli ospedali, aule delle scuole di ogni ordine e grado, autoveicoli di

proprietà dello Stato...);

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995- Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici
- Sentenza della Corte Costituzionale n°299/1996 che stabilisce che il datore di lavoro deve tutelare i suoi dipendenti dal fumo passivo e che comunque il diritto di non inalare il fumo passivo prevale sempre sul diritto di fumare;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28/03/2001 *“interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”*(con la circolare Veronesi le istituzioni sono state invitate a riportare un elenco esplicativo dettagliato dei luoghi dove è espressamente vietato fumare precisando **quali sono le sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale divieto**);
- Legge 448 del 28 dicembre 2001 art. 52 comma 20 che ha inasprito le sanzioni amministrative per il divieto di fumo nei locali e mezzi di trasporto
- Legge 16 gennaio 2003, n.°3 art. 51 a tutela della salute dei non fumatori che esplicita che è vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Legge 18/03/2008, n. 75 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità — OMS — per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”*;
- Legge dell’8 novembre 2013 n. 128 nella quale si riporta che il divieto di fumare è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 *“Tutela della salute nelle scuole”*
Comma 1 — il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
Comma 2 — è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie...;
Comma 3 — chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11/11/1975, n. 584 e successive modificazioni;
Comma 4 — i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
- D. Lgs 12 gennaio 2016 n.°6 che inserisce delle importanti novità:
 - È vietata la vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione
 - È vietato fumare in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza
 - È vietato fumare nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli studi di ricovero e cura
 - Vengono inasprite le sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori
 - È vietata la vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, già precedentemente disposto dall'ordinanza del ministero della salute

ART. 2 —

FINALITA’

Il presente regolamento si prefigge di:

- Tutelare la salute di tutti gli utenti del Liceo Statale V. Gambara non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto attraverso la realizzazione di momenti di attività

informative/formative;

- Far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto;
- Contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo o correlati alla dipendenza da fumo di tabacco, progettando azioni a sostegno di un ambiente educativo salutare al fine di prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- Sostenere il processo di adozione di regole destinate a garantire la convivenza civile nel pieno reciproco rispetto delle scelte altrui;
- Confermare la missione educativa della Scuola quale luogo privilegiato per la diffusione e l'incoraggiamento di una cultura a promozione della salute e del benessere;
- Rendere partecipe la famiglia nel processo di incoraggiamento verso scelte incentivanti comportamenti salutarie e per l'adozione di stili di vita orientati al benessere e ricordando ai tutori, alla luce del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, la responsabilità in solido (culpa in educando), per l'inosservanza delle disposizioni dei minori

ART. 3 — AMBITO DI APPLICAZIONE

- COMMA 1 È stabilito il divieto di fumare, qualsiasi tipologia di fumo si tratti, comprese le sigarette elettroniche, in tutti i locali del Liceo Statale V. Gambara, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto
- COMMA 2 È vietato uscire dalla scuola e sostare in prossimità del portone della scuola (area di presenza di minori in entrata e in uscita) per fumare durante l'orario scolastico. Il divieto riguarda non solo gli studenti, ma altresì tutto il personale scolastico, docente e non docente della scuola, in orario di servizio.

ART. 4 — DESTINATARI

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli studenti dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: allievi, personale scolastico, docente e non docente, genitori ed esterni (utenti, formatori esterni, manutentori, fornitori, personale addetto alle pulizie...) presenti negli spazi interni ed esterni di pertinenza del Liceo (aule, laboratori, bagni, uffici amministrativi, cortili...)

ART. 5 — INFORMAZIONI SUL DIVIETO DI FUMO

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata:

- Alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, ovvero in tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza;
- Al Regolamento d'Istituto
- Alle Circolari del Dirigente riportanti eventuali note integrative;
- All'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto

ART. 6 — RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- COMMA 1 Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del **divieto** e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni;
- COMMA 2 Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare ai Responsabili Preposti eventuali infrazioni riscontrate. A tal fine sarà posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza durante le lezioni, nei cambi di lezione, durante l'intervallo, anche nelle aree di pertinenza del nostro Liceo;
- COMMA 3 Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, a norma dell'art. 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- COMMA 4 I responsabili preposti incaricati saranno nominati annualmente
- COMMA 5 Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge 584/1975 nell'ambito scolastico. In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:
 - a) Art. 337 del Codice Penale — Resistenza a un pubblico ufficiale. *“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.*
 - b) Art. 496 del Codice Penale — False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: *“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

ART. 7 — PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto (art. 3 co. 1 e 2 del presente regolamento), i responsabili Preposti di cui all'art. 6, procedono alla contestazione previo accertamento della violazione, con la redazione in triplice copia, del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. I moduli di contestazione sono tenuti a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto presso la segreteria didattica della scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
3. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.
4. In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.* Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.
5. Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore

(responsabili per colpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

6. Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*.
7. Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.
8. Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.
9. Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Brescia) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

ART. 8 — PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento della sanzione amministrativa, possono farlo:

- a) utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) reperibile in banca o presso gli uffici postali inserendo codice tributo 131T e la causale del versamento: infrazione divieto di fumo — denominazione Istituto — Verbale N. _del_
- b) utilizzando il bollettino di conto corrente postale reperibile presso gli Uffici postali intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Brescia, indicando la causale del versamento: infrazione divieto di fumo — denominazione Istituto — Verbale N. del

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n.689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

ART. 9 — SANZIONI

Comma 1: Sanzioni amministrative

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di Euro 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro 220,00 ad un massimo di Euro 2.200,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 euro (doppio di euro 27,50 più conveniente di un terzo di euro 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 euro (doppio di euro 55,00, più conveniente di un terzo di euro 550,00)

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di euro 440,00.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Comma 2: sanzioni disciplinari

I dipendenti e gli studenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti ai procedimenti disciplinari.

Per gli studenti, le sanzioni disciplinari saranno eseguite secondo il Regolamento di Istituto e dal Dirigente Scolastico. Per i docenti e il personale ATA si fa riferimento alle sanzioni previste dal CCNL.

ART. 10 — RESPONSABILITA' DEGLI STUDENTI/STUDENTESSE E DEI LAVORATORI/LAVORATRICI

Per gli studenti e le studentesse del Liceo V. Gambara il regolamento concernente il divieto di fumo, sarà parte integrante del patto di corresponsabilità firmato dalle famiglie.

Lo stesso regolamento farà parte degli obblighi contrattuali dei lavoratori e delle lavoratrici, sia per il personale docente che per il personale ATA.

ART. 11 — PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio on line dell'istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

ART. 12 — VALIDITA' E REVISIONE

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2026/2027

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti — fumo".

ART. 14 — DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

Brescia, 29.6.2026